



N. 2886-A

Relazione orale
Relatrice GINETTI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 28 settembre 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dell'interno
con il Ministro della salute
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro per gli affari regionali**

(V. Stampato Camera n. 4505)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 2017

**ALLEGATO
EMENDAMENTI**

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile, 2004, all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

5-ter. Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordinamento con le amministrazioni interessate. In caso riscontri la violazione delle norme nazionali o internazionali in materia di diritto d'autore il Dipartimento è tenuto a informare senza indugio l'autorità giudiziaria, unico soggetto legittimato a emettere provvedimenti inibitori o restrittivi. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano al Dipartimento le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e

degli autori delle condotte segnalate. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003, pongono in essere tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi".

2. All'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale"».

2.3

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) *sopprimere il comma 3.*

2.4

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) *sopprimere il comma 3.*

2.0.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 15-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

d) l'articolo 71-*septies* è abrogato;

e) l'articolo 71-*octies* è abrogato;

f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "società di interme-

diazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore";

h) all'articolo 171-*bis*, comma 1, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: "in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore" e le parole: "non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono soppresse;

i) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d*), prima delle parole: "de-tiene per la vendita" sono inserite le seguenti: "in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore" e le parole da: "per il quale è prescritta, fino alla fine della lettera sono soppresse;

l) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole da: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE" fino alla fine del periodo sono soppresse;

m) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione";

n) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente: "L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermedi azione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto";

p) l'articolo 181-*bis* è abrogato;

q) l'articolo 181-*ter* è abrogato.

2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis* L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica,

libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermedi azione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermedi azione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico";

d) al comma 3, le parole: "sulla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sull'AGAE";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.

4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito *internet*.

4- quater . Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma *4-quinquies*.

4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro uffi-

cio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore";

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori".

3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito *internet*, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;

e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;

f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il *web* che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi"».

2.0.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

b) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

c) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

d) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore";

e) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione";

f) all'articolo 180-*bis*:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

2. i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) all'articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto"».

2.0.3

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Completo recepimento della direttiva 2014/26/UE)

1. Al fine di assicurare il completo recepimento della direttiva 2014/26/UE coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi ed alla liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, alinea, le parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "in relazione alle tipologie di utilizzazione diverse da quelle di cui al comma 8-*bis*";

c) all'articolo 4, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera, determina, tenuto conto delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, le tipologie di utilizzazione dei diritti in relazione alle quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le entità di gestione indipendente e gli organismi di gestione collettiva possono intermediare direttamente, anche in Italia, i diritti d'autore. Tale elenco viene aggiornato ogni due anni dalla medesima autorità in relazione all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo dei diversi segmenti di mercato";

d) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato uno schema tipo dell'accordo di rappresentanza per la riscossione dei diritti da parte di SIAE nell'interesse di altri organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente in relazione agli ambiti di mercato diversi da quelli sottratti all'esclusiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4. Tale schema tipo stabilisce peraltro che la SIAE, almeno in relazione agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendenti stabilite in Italia non possa, in alcun caso, esigere rimborsi spesa e compensi, a qualsivoglia titolo, in misura superiore al 3 per cento degli importi complessivamente incassati nell'interesse del singolo organismo o entità e che debba procedere alla liquidazione di quanto incassato, ivi inclusi eventuali acconti, non oltre 30 giorni dall'incasso";

e) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli utilizzatori che utilizzano diritti d'autore o diritti connessi nell'ambito della propria attività prevalente trasmettono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni semestralmente le informazioni di cui al comma 1 con le modalità e nel formato da essa stabilito con propria deliberazione da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende disponibili tali informazioni sul proprio sito *internet* istituzionale in formato aperto in conformità a quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale"».

Art. 3

3.1

BOTTICI, CIOFFI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» dopo le parole: «nonché medici veterinari» aggiungere le seguenti: «e gli acquirenti».

3.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «medicinali all'interno del sistema distributivo» aggiungere le seguenti: «e il loro consumo».

3.3

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 lettera a), capoverso «2-bis» dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato illecito».

3.4

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis», alla lettera b) dopo le parole: «commercializzazione dei medicinali veterinari» inserire le seguenti: «nonché le patologie per cui vengono prescritti».

3.5

BIANCONI, ANITORI, AMIDEI, FLORIS

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», al primo periodo sopprimere le parole: «In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo sostituire le parole: «può essere redatta» con le seguenti: «deve essere redatta»;

al primo periodo sostituire le parole: «disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis» con le seguenti: «in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)"»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «predetto modello di ricetta elettronica» con le seguenti: «modello di ricetta elettronica la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011».

3.6

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 della presente norma».

3.0.1

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di Certificato di abilitazione
alla vendita di prodotti fitosanitari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "mediche" è inserita la seguente: ", farmaceutiche"».

Art. 4

4.1

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

"v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite";

b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente: "Art. 70-bis. *(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica)*. - 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip (Voip)* devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere

corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «16-bis», comma 16-ter, dopo le parole: «comunicazioni mobili all'interno dell'Unione», aggiungere le seguenti: «nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica,"».

Art. 6

6.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

6.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

6.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «duecentodieci giorni».

Art. 9

9.1

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 11

11.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun *ex* lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi».

Conseguentemente, inserire, di seguito, i seguenti commi:

«2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli *ex* lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma *2-bis* e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo».

11.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «contratti integrativi di sede», *inserire le seguenti:* «comprensivi del trattamento previdenziale»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi»;

c) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«*2-bis.* Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1».

11.0.1

SANTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«11-bis.

(Disposizioni relative all'adeguamento alla direttiva 70/99/CE sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000/78/CE sul principio di eguaglianza - ex articolo 3, primo comma, Cost. - e di non discriminazione in materia di lavoro - ex decreto legislativo n. 216 del 2003 - in relazione a procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Di-

rettiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2196-bis è inserito il seguente: "2196-bis.1. - 1. Nell'anno 2017 il Corpo delle Capitanerie di porto procede all'immissione in servizio permanente, nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima procedura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, si provvede per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

11.0.2

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«11-bis.

(Disposizioni relative all'adeguamento alla direttiva comunitaria 70/99/CE sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000/118/CE sul prin-

cipio di eguaglianza - ex articolo 3, primo comma, Costo - e di non discriminazione in materia di lavoro - ex decreto legislativo n. 216 del 2003 - in relazione a procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2196-bis è aggiunto il seguente: "2196-bis.1. - 1. Nell'anno 2017 il Corpo delle Capitanerie di porto procede all'immissione in servizio permanente, nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima procedura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, si provvede per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

Art. 12

12.1

RUTA, AMIDEI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

12.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

12.3

RUTA, CANDIANI, AMIDEI

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «soltanto», con la seguente: «anche».

12.4

GALIMBERTI, RIZZOTTI, AMIDEI, CANDIANI, FLORIS, LIUZZI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «centottanta giorni», con le seguenti: «18 mesi».

12.5

GALIMBERTI, RIZZOTTI, AMIDEI, FLORIS

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 12, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500»;*

b) *al comma 13, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 2.500», con le seguenti: «da euro 250 a euro 1.250»;*

c) *al comma 14, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».*

Art. 16**16.1**

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla tabella 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato», con le seguenti: «Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato».

16.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

16.3

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio».

16.4

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali».

16.5

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 17**17.1**

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'Allegato 5, parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1., terzo periodo, dopo le parole: "situazione locale" sono inserite le seguenti: "e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili"».

17.0.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale

non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

Art. 18

18.1

GIROTTI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«z-bis) all'allegato X, parte V, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa».

18.0.1

LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ai relativi impianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei rifiuti"».

Art. 19

19.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

PELINO, PICCOLI, AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e gli investimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico definisce i corrispettivi di connessione alla rete elettrica in alta e altissima tensione per nuovi punti di prelievo secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la definizione dei corrispettivi per la connessione alla rete elettrica di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, trascorsi 30 giorni dall'adozione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, alle nuove richieste di connessione e alle richieste di variazione delle connessioni esistenti».

Art. 20

20.1

GAMBARO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «impianti eolici» aggiungere le seguenti: «e geotermoelettrici».

20.2

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o anche di nuova costituzione"».

Art. 21

21.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico», inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati».

21.0.1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia)

1. Ai fini della corretta attuazione della direttiva 2012/27/UE, la disciplina di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, non si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica».

21.0.2

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica)

1. La disciplina di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 1° gennaio 2018».

Art. 22

22.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;

a-ter) all'articolo 14 sopprimere il comma 5;

a-quater) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato».

22.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 14, comma 1, lettera c), è inserito, in fine, il seguente periodo: "nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione"».

22.3

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso. Conseguentemente, all'articolo 15 è soppresso il comma 4».

22.4

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione"».

Art. 24**24.1**

AMORUSO, GAMBARO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi,» con le seguenti: «è pari a trentasei mesi per i dati relativi al traffico telefonico, ventiquattro mesi per i dati relativi al traffico telematica e quattro mesi i dati relativi alle chiamate senza risposta».

24.2

AMORUSO, GAMBARO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» *con le seguenti:* «sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e successive modificazioni fino al 31 dicembre 2018».

24.3

AMORUSO, GAMBARO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» *con le seguenti:* «è quello previsto ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

24.4

ANITORI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» *con le seguenti:* «è quello previsto ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 25**25.0.1**

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, 1 comma, del Trattato sull'Unione europea)

1. Per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione," sono sostituite dalle seguenti: "all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, eccezion fatta per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,"».

Art. 28**28.1**

MARAN, SCALIA

Ritirato

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di *telemarketing*, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso

dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione:

a) di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) dell'indicazione dello scopo di ricerca dell'intervista.

L'intervista sarà consentita solo se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

28.2

BIANCONI, ANITORI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di *telemarketing*, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; l'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

Art. 29

29.0.1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 29-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: "da euro 50 ad euro 1000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 ad euro 500"».

29.0.2

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: "da euro 50 ad euro 1000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 ad euro 700", e le parole: "ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.", con le seguenti: "ciascuna pila o accumulatore immessi sul mercato, in base alloro valore originario"».

29.0.3

LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"».